



Delibera n. **118/2017** del Consiglio di Amministrazione del **26/05/2017**

pag. 1/4

OGGETTO: Accordo tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e la Galleria Nazionale delle Marche per attività di cooperazione

N. o.d.g.: 03/06

Rep. n. 118/2017

UOR: UFFICIO GARE

Nominativo	F	C	A	As
Vilberto STOCCHI	X			
Giovanni Battista BERLONI				X
Francesca CAPODAGLI	X			
Mauro PAPALINI	X			
Angela GIALLONGO	X			
Stefano PAPA	X			

Nominativo	F	C	A	As
Luciano STEFANINI	X			
Luciana VALLORANI	X			
Michele BUFFALINI	X			
Gianmario Xhemal DOKA	X			
Enzo LAVEGLIA	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e il Direttore Generale Dott. Alessandro Perfetto.

Collegio dei Revisori dei conti			
Nome	Pres.	Ass.g.	Ass.
Dott.ssa Maria Luisa DE CARLI, Presidente		X	
Dott.ssa Gerardina MAIORANO		X	
Dott. Vincenzo GALASSO	X		

Il Consiglio di Amministrazione

VISTA la Legge 9 maggio 1989 n. 168;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con D.R. n. 138/2012 del 2 aprile 2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 89 del 16 aprile 2012;

VISTO il Regolamento di Ateneo di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con D.R. n. 276 del 26 giugno 2013;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 274/2012 del 18 luglio 2012 e modificato con Decreto Rettorale n. 57/2014 del 13 febbraio 2014, in vigore dal 15 febbraio 2014;

VISTA la richiesta, pervenuta alla Segreteria del Rettore, di stipula di un accordo di cooperazione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e la Galleria Nazionale delle Marche di Urbino;

CONSIDERATO che l'Università e la Galleria Nazionale delle Marche di Urbino sono interessate ad avviare una reciproca collaborazione nei settori di propria competenza, rendendo disponibili le strutture e le specifiche competenze del personale degli enti stipulanti tale accordo;

CONSIDERATO che per la realizzazione delle attività previste verranno stipulate di volta in volta apposite convenzioni per definire gli impegni di carattere didattico, scientifico ed economico nel rispetto delle norme vigenti;

CONSIDERATO che al fine di realizzare le attività le parti intendono condividere le strutture esistenti e le specifiche competenze in possesso del proprio personale;

CONSIDERATO che l'accordo avrà una durata di 24 mesi dalla data di sottoscrizione di entrambi le parti;

VISTA la seduta del Senato Accademico del 23 maggio 2017;

SENTITO il Direttore Generale;



Delibera n. **118/2017** del Consiglio di Amministrazione del **26/05/2017**

pag. 2/4

delibera

- 1) di autorizzare la stipula dell'accordo di cooperazione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e la Galleria Nazionale delle Marche di Urbino nel testo sotto riportato:

**“ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA
L' UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO
E
LA GALLERIA NAZIONALE DELLE MARCHE**

L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - C.F. n. 82002850418 e P. IV A n. 00448830414, con sede legale in Via Saffi, 2, 61029 Urbino (PU), rappresentata dal Rettore, prof. Vilberto Stocchi, autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. __ del __/__/____ nel prosieguo del presente atto denominata "UNIVERSITA"

e

La Galleria Nazionale delle Marche, sede legale in Urbino P.zza Rinascimento, 13, rappresentato dal Direttore, Dott. Peter Aufreiter, nel prosieguo del presente atto denominata "GALLERIA"

PREMESSO

- che le parti sono interessate ad una reciproca collaborazione nei settori di propria competenza, rendendo reciprocamente disponibili le strutture e le specifiche competenze del personale degli enti stipulanti tale accordo;
- che è interesse della Parti formalizzare attraverso apposito atto convenzionale tale rapporto allo scopo di promuovere negli ambiti di comune interesse e in relazione a progetti di volta in volta specificati, azioni regolate da opportuni protocolli d'intesa

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

ART. 2

Le parti convengono che per la realizzazione delle attività previste in premessa stipuleranno di volta in volta apposite convenzioni per definire gli impegni di carattere didattico, scientifico ed economico nel rispetto delle norme vigenti.

ART. 3

Le Parti si impegnano a mantenere la più stretta riservatezza e confidenzialità su tutti i dati acquisiti per l'espletamento di attività di cui alla presente Convenzione e a non divulgare le eventuali informazioni riservate o confidenziali di cui dovessero venire a conoscenza durante l'espletamento di attività di cui alla presente Convenzione. I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune. Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di collaborazione, verranno effettuate previa intesa tra le Parti. In caso di risultati brevettabili, questi saranno di proprietà comune e verranno depositati congiuntamente, fatto salvo il diritto morale degli autori/inventori ai sensi delle vigenti leggi e nel rispetto dell'effettivo apporto inventivo. Con appositi accordi successivi verranno disciplinati gli aspetti inerenti la cotitolarità, la gestione della proprietà intellettuale e le azioni e attività rivolte alla valorizzazione, ed allo sfruttamento industriale e/o commerciale dell'invenzione e i relativi diritti patrimoniali.



Delibera n. **118/2017** del Consiglio di Amministrazione del **26/05/2017**

pag. 3/4

ART. 4

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione. Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'università per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azione istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine dell'Università. L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'Art.2 del presente atto, richiederà il consenso della parte interessata.

ART. 5

Oltre alle forme sopra riportate, potranno essere individuate e realizzate anche altre modalità di collaborazione, nei termini ritenuti più idonei per il conseguimento dei fini oggetto dell'accordo.

ART. 6

Il presente accordo di collaborazione avrà durata di mesi 24 a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo di tempo, previo accordo sottoscritto dalle parti. Alla scadenza dell'accordo le parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti nonché sugli obiettivi futuri.

ART. 7

Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente accordo con preavviso di almeno 3 mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con lettera raccomandata A.R..

ART. 8

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

ART. 9

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art.20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale di entrambe le parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'art.26 del D.Lgs 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

ART. 10

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente contratto, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Urbino.



Delibera n. **118/2017** del Consiglio di Amministrazione del **26/05/2017**

pag. 4/4

ART. 11

Il presente atto è redatto in un'unica copia digitale e sottoscritto elettronicamente ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 2, del Codice dell'amministrazione digitale - D.Lgs 82/2005 e succ. mod. e int. E' soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa – Parte Seconda, allegata al D.P.R. 26.4.1986, n. 131, non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

ART. 12

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali delle Parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della convenzione. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui rispettivi diritti ed obblighi sanciti dall'art.7 del D.Lgs. n.196/2003 – Codice in materia di tutela dei dati personali, e in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.

Urbino,

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO Carlo Bo
Il Rettore Prof. Vilberto Stocchi

PER LA GALLERIA NAZIONALE DELLE MARCHE
Il Direttore Dott. Peter Aufreiter

2) il Rettore è autorizzato alla stipula dell'accordo di cooperazione secondo il testo approvato.

La presente delibera è letta e approvata seduta stante.